

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2019, n. 39/R

Disposizioni in materia di attività extraimpiego. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modalità di svolgimento delle attività autorizzate. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 2 - Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall'amministrazione. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'articolo 69;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 452 del 1 aprile 2019;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 giugno 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 814;

Considerato quanto segue:

1. Occorre modificare la previsione che esplicita il divieto alla titolarità di partita IVA anche per lo svolgimento dell'attività agricola, al fine di consentire all'amministrazione di autorizzarne l'eventuale esercizio, entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui alla normativa tributaria. L'attività consentita comporta un impegno modesto e non abituale, tale da non interferire in alcun modo con l'attività principale e prevalente del dipendente, in coerenza peraltro con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia;

2. Occorre superare i dubbi interpretativi in ordine ai compensi previsti da norme regionali per lo svolgimento di incarichi conferiti a dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009. In particolare è necessario esplicitare che tali compensi sono versati all'amministrazione;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modalità di svolgimento delle attività autorizzate.
Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) le parole “E' preclusa la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola,” sono sostituite dalle seguenti: “Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 bis, è preclusa la titolarità di partita IVA,”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:

“4 bis. L'acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della l.r. 1/2009, a condizione che l'attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall'articolo 34 bis della l.r. 1/2009.”.

Art. 2

Modalità di svolgimento

degli incarichi conferiti dall'amministrazione.
Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009 è versato all'amministrazione.”

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 2 luglio 2019

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 72/R, pubblicato sul B.U.R.T. n. 59, del 21.12.2018, parte prima;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 2 luglio 2019, n. 39/R, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

SEGUE ALLEGATO